



VASISTAS
[2.2015]

SCHERMATURE SOLARI

le detrazioni fiscali del 65%

**Guida alle detrazioni fiscali del
65% per la fornitura ed
installazione di schermature solari**

a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

3 Giugno 2015

**Unione Nazionale delle Industrie
delle Costruzioni Metalliche
dell'Involucro e dei serramenti**

www.unicmi.it

www.assites.it

www.acaiacs.it

Documento diffuso da UNCSAAL SERVIZI S.r.l.



questo documento è stato pensato per ...

i soci UNICMI e ASSITES, gli affiliati ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e tutti gli interessati ad accedere alle detrazioni fiscali in relazione a spese sostenute per la fornitura ed installazione di schermature solari.

questo documento integra le pubblicazioni tecniche UNICMI ...

Vasistas 1.2015 – Sostituzione serramenti, le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica e negli interventi edili - Guida alle detrazioni fiscali del 65%-50% (ex 55%) e del 50% (ex 36%) per gli interventi di sostituzione dei serramenti

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA	4
3	DETRAZIONI FISCALI DEL 65% PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI	5
3.1	Detrazioni fiscali del 65% per la fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti tecnici	7
3.2	Detrazioni fiscali del 65% e fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti fiscali	8
3.3	Detrazioni fiscali del 65% e fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti procedurali e i documenti necessari	9
3.4	Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 65% in relazione alla fornitura ed installazione delle schermature solari	12
4	RIFERIMENTI LEGISLATIVI DETRAZIONI FISCALI DEL 65%	17

avvertenze

Si consiglia di verificare nel sito web www.unicmi.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.



1 INTRODUZIONE

Allo stato attuale è possibile usufruire di **detrazioni fiscali** in relazione a spese sostenute per la fornitura ed installazione di **schermature solari** dal **1 Gennaio 2015** al **31 dicembre 2015**.

Si può accedere alle detrazioni fiscali, fino ad un massimo di detrazione di **60.000 Euro**, sia nel caso in cui si tratti di **sostituzione di schermature solari esistenti** sia nel caso si stia procedendo ad un'**installazione ex novo** ed **indipendentemente** dal fatto che contestualmente vengano sostituiti i serramenti esterni (finestre, portefinestre, finestre su tetto, porte esterne).

Trattasi di **detrazioni dall'imposta lorda sui redditi** (percentuale sull'imponibile che costituisce l'imposta dovuta) che rientrano nelle detrazioni fiscali già previste dal 2008 per gli **interventi di riqualificazione energetica** su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

La **aliquota** di detrazione fiscale che si può applicare agli interventi inerenti le schermature solari è del **65%**.

Queste detrazioni non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

La **tabella 2** sintetizza i principali aspetti delle detrazioni fiscali del 65% (ex 55%). Per ulteriori dettagli si rimanda ai successivi paragrafi di questo documento.

tabella 2

detrazioni fiscali	destinazione edilizia degli edifici e delle unità immobiliari oggetto di intervento	tipologia di contribuente che può accedere alle detrazioni fiscali	tipo di detrazione sull'imposta lorda dei redditi
65%	su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale. su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) strumentali all'attività d'impresa o professionale.	Tutti i contribuenti residenti e non residenti anche titolari di reddito d'impresa [persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni – titolari di reddito di impresa (persone fisiche – società di persone- società di capitali) – associazioni tra professionisti – enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale]	IRPEF IRES



valutare la capienza fiscale

Per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro la capienza dell'imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, non si ha diritto a nessun credito d'imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si suggerisce pertanto di verificare con il proprio consulente in materia fiscale (commercialista, CAAF) la convenienza economica dell'accesso alle detrazioni fiscali in funzione della propria condizione fiscale.

“ **Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative nazionali, regionali e comunali eventualmente applicabili al tipo di intervento e alla tipologia di prodotti interessati.** ”

2 ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Dal punto di vista **fiscale** bisogna considerare questi *due principi*:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (**principio di cassa**);
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (**principio di competenza**).

Per esempio **le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali** possono detrarre al 65% importi pagati dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (compreso) mentre **i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale** possono detrarre al 65% importi fatturati dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (compreso).

Al *principio di cassa* e al *principio di competenza* ci si deve riferire anche ai fini della **dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese**.

Le persone fisiche e gli altri soggetti per cui vale il principio di cassa e il periodo di imposta coincide con l'anno solare possono portare in detrazione le spese a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui le hanno sostenute a mezzo di bonifico bancario.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa o professionale per cui vale il cosiddetto principio di competenza e il periodo di imposta può non coincidere con l'anno solare sono invece di riferimento le date delle fatture e non le date dei pagamenti



E' opportuno confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, CAF) al fine di individuare la categoria di contribuente a cui si appartiene.



Ai fini delle detrazioni fiscali le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali devono necessariamente pagare le spese con **bonifico bancario** (o postale) mentre i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali si applica il *principio di cassa* e pertanto fanno fede le date di pagamento a mezzo bonifico bancario ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

I titolari di reddito di impresa o professionale si applica il *principio di competenza* e pertanto fanno fede le date delle fatture ai fini sia dell'aliquota di detrazione da applicare sia della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale cominciare a detrarre le spese.

3 DETRAZIONI FISCALI DEL 65% PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI

L'agevolazione per la fornitura ed installazione di **schermature solari** consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sui redditi**, che può essere fatta valere sull'IRPEF (persone fisiche) oppure sull'IRES (soggetti titolari di reddito d'impresa o professionale) in misura pari al **65%** delle spese sostenute:

- **entro il 31 dicembre 2015** per **le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali** (per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015** per **le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** (per i quali il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare).

La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita **in dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente.



le detrazioni fiscali del 65% spettano

alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
ai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
alle associazioni tra professionisti;
agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.



tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione

i titolari di un diritto reale sull'immobile;
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini;
chi detiene l'immobile in comodato;
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

perché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili

spettano

a chi gode di un diritto sull'immobile.

da sapere

Ha diritto all'agevolazione anche il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un *contratto di leasing*. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65%

i familiari conviventi di coloro che eseguono interventi su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;
coloro che eseguono interventi eseguiti su immobili "merce" cioè non strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

[Una società, quindi, non può fruire delle detrazioni del 65% in relazione ad interventi su immobili destinati alla locazione. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l'oggetto dell'attività d'impresa, e non beni strumentali.]



Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% gli immobili oggetto di intervento devono essere esistenti

Attesta l'esistenza dell'edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta.]

non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% gli interventi eseguiti su edifici in corso di costruzione (o assimilabili alla nuova costruzione come per esempio gli ampliamenti).

casi specifici

nel caso di *ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione* si può accedere all'incentivo solo nel caso di mantenimento della volumetria iniziale.
in caso di *ristrutturazione senza demolizione* dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.



“ Le spese sostenute per fornitura ed installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% indipendentemente dal tipo di intervento edilizio in cui si configura l'intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione) e indipendentemente dal fatto che vengano sostituiti contestualmente i serramenti. “

3.1 Detrazioni fiscali del 65% per la fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti tecnici

Le detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari (tende esterne e chiusure oscuranti) sono state introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014 n°190 (Legge di Stabilità 2015) che individua le tipologie di schermature solari detraibili nelle normative richiamate dall'Allegato M del Decreto Legislativo n°311/2006 in materia di risparmio energetico in edilizia. Il Decreto 26 giugno 2009, con l'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti del succitato Allegato M.

Sulla base delle norme tecniche contenute nell'Allegato B del Decreto 26 giugno 2009 - tra cui non compaiono norme di prodotto per le schermature solari ma sono presenti specifiche norme tecniche per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate (UNI EN 13363/-2) –sono detraibili al 65% tutte le tipologie di **schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nelle vetrazioni) - ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a NORD** – purché siano:

- **a protezione delle superfici vetrate e in relazione ad esse** (le tipologie “aggettanti” sono comprese);
- **applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;**
- **mobili.**
- **di tipo “tecnico”.**

da sapere

Le tende esterne e le chiusure oscuranti soggette all'obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n°305/2011 e delle rispettive norme di prodotto:

UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda ai documenti tecnici UNICMI:

UX47 La marcatura CE delle chiusure oscuranti – Aspetti tecnici;

UX87 La marcatura CE delle tende esterne – Aspetti tecnici.

Fanno parte delle chiusure oscuranti le **tende esterne alla veneziana**, le **tapparelle**, le **persiane (ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.)** e prodotti assimilabili. Tra le tende esterne di tipo tecnico rientrano varie tipologie (**a bracci pieghevoli, a bracci rotanti, a rullo verticali, per lucernari/finestre su tetto, per verande/terrazzi, a pergola**) e prodotti assimilabili.



Ai fini delle detrazioni fiscali del 65% è ininfluenza il tipo di intervento in cui si configura l'installazione oppure la sostituzione delle schermature solari. Si raccomanda tuttavia di verificare presso il Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento se necessario avviare una procedura amministrativa comunale (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) al fine di ottenere un **titolo abilitativo** all'intervento.

Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 65% **non** sono imposti limiti da rispettare in relazione a **parametri tecnici** da rispettare. Tuttavia è necessario **dichiarare la classe del parametro fattore solare g_{tot}** scegliendo tra quelle indicate nella **Tabella 3**. Trattasi di un parametro che tiene conto della trasmissione energetica della radiazione solare tenendo conto della schermatura solare in combinazione con la vetratura.

tabella 3 – Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare g_{tot} (rif. UNI EN 14501)

Classi	0	1	2	3	4
g_{tot}	$g_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq g_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq g_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq g_{tot} < 0,15$	$g_{tot} < 0,10$

UNICMI sta predisponendo uno **strumento informatico** per la valutazione del fattore solare g_{tot} (rif. UNI EN 14501).

“ **E' detraibile al 65% (ex 55%) ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso (rimozione delle schermature solari esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari – eventuale assistenza muraria all'installazione delle schermature solari - eventuali prestazioni professionali di tecnici) fino ad un massimo di detrazione di 60.000 Euro.** ”

3.2 Detrazioni fiscali del 65% e fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti fiscali

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% è necessario che le **persone fisiche (IRPEF)** effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- **la causale del versamento;**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico;**
- **il riferimento alla legge.**

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.



Se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche - devono essere cointestate (cfr. anche FAQ 19 di questo documento).

aspetto fiscale

La maggior parte degli istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 65%, anche nella formula online (homebanking). E' pertanto strettamente consigliato **rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica)** e non procedere in forma autonoma.

I modelli predisposti dagli istituti bancari prevedono appositi spazi per inserire i dati di chi effettua il bonifico (*nome e cognome, codice fiscale*) e quelli di chi beneficia del bonifico (*denominazione e partita IVA dell'azienda che ha fornito ed installato le schermature solari*).

Nella causale è necessario inserire il numero e la data della fattura come informazione minima. Se si ha spazio sufficiente, una causale completa può essere formulata come di seguito suggerito:

Fattura n° ... del ... emessa da ... (P.IVA ...) - Fornitura ed installazione di schermature solari in unità immobiliare in ... via ...

3.3 Detrazioni fiscali del 65% e fornitura ed installazione di schermature solari – Aspetti procedurali e i documenti necessari

Il Contribuente che ha terminato un intervento di installazione delle schermature solari nel 2015 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% deve **compilare** e **trasmettere online** sul portale telematico di **ENEA** (www.enea.it) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori** il modello denominato **ALLEGATO F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari”**.

Il contribuente può compilare e trasmettere online direttamente l'ALLEGATO F oppure può farlo fare da un *intermediario* senza nessuna particolare qualifica. Poiché non ci sono limiti di parametri tecnici da rispettare non è necessario l'intervento di un tecnico abilitato per la redazione di asseverazioni e/o per la compilazione e trasmissione online dell'ALLEGATO F.

da sapere

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere attestata da un **verbale di collaudo**.

Per accedere alla compilazione dell'ALLEGATO F sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione **“Comma 345c (installazione di schermature solari) –”** [cfr. **figura 1**].

Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA l'ALLEGATO F il sistema informatico invia automaticamente una di **notifica di invio**.



Oltre a copia dell' **ALLEGATO F inviato** e della **notifica di invio ricevuta da ENEA**, il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% deve **inoltre** essere in possesso e conservare questi **documenti**:

scheda tecnica della schermatura solare installata in cui si attesta il valore del parametro tecnico fattore solare g_{tot}
fatture o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per l'intervento di sostituzione dei serramenti.
[eventuale] **fatture** o **ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali inerenti l'intervento.
[eventuale] **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica

figura 1 – Una schermata dal portale informatico ENEA che compare in corso di compilazione dell'ALLEGATO F.



Per le schermature solari nell'**ALLEGATO F** devono essere inseriti i seguenti dati tecnici:

tipologia della schermatura [interna – esterna – integrata]

superficie schermatura [mq]

superficie finestrata protetta [mq]

esposizione [nord-est - sud-est – sud - sud-ovest – ovest - nord-ovest]

classe del fattore solare g_{tot} della schermatura solare [0-1-2-3-4]

materiale della schermatura solare [tessuto – legno – plastica – PVC – metallo – misto – altro]

meccanismo di regolazione [manuale – automatico – servoassistito – fisso].



Nell'**ALLEGATO F** devono poi essere inseriti anche i seguenti dati.

Dati identificativi del richiedente che ha sostenuto le spese [nome e cognome *oppure* ragione sociale – sesso - data di nascita - codice fiscale *oppure* partita IVA]

Dati identificativi sull'immobile oggetto dell'intervento [indirizzo (*oppure*, in alternativa, i dati catastali)]

Informazioni specifiche sull'immobile interessato dall'intervento [intero edificio - unità facente parte dell'edificio per parti comuni - unità facente parte dell'edificio per interventi singoli - numero unità immobiliari presenti nell'intero edificio].

Titolo di possesso da parte del richiedente che ha sostenuto le spese nei confronti dell'edificio *oppure* dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento [proprietario o comproprietario - detentore o co-detentore (es. locatore, comodatario, usufruttuario, ecc.) - familiare convivente con il possessore o con il detentore – condominio].

Anno di costruzione

Superficie utile calpestabile [mq]

Destinazione d'uso generale [residenziale - non residenziale – misto]

Destinazione d'uso particolare

[edifici adibiti a residenza e assimilabili (con carattere continuativo o saltuario, alberghi ed attività similari) -

edifici adibiti a uffici e assimilabili edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili -

edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, sale riunioni, musei, chiese e similari) -

edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre, servizi di supporto alle attività sportive) -

edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili -

edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.]

Tipologia edilizia [edificio in linea e condominio oltre i tre piani fuori terra - edificio a schiera e condominio fino a tre piani - costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare) - edificio industriale, artigianale o commerciale – altro].

Dati identificativi dell'impianto termico (se presente) [caldaia ad acqua calda standard - caldaia ad acqua calda standard a bassa temperatura - caldaia a gas a condensazione - caldaia a gasolio a condensazione - pompa di calore - generatore di aria calda - scambiatore per teleriscaldamento - impianto geotermico - caldaia a biomassa – altro]

Combustibile utilizzato [gas metano – gasolio – gpl – teleriscaldamento - olio combustibile - energia elettrica – biomassa - altro]

Risparmio energetico stimato [KWh]

Questa voce deve essere compilata inserendo "0" (**zero**)



Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali [Euro]

Per le persone fisiche deve essere inserita la spesa IVA INCLUSA. Per i titolari di reddito d'impresa oppure professionale deve essere inserito l'imponibile.

Costo delle spese professionali [Euro]

Compilare questa voce solo se presente.

Detrazione fiscale [EURO]

Inserire l'importo della detrazione richiesta cioè il 65% della spesa sostenuta.

Data Inizio dei lavori (gg/mm/aaaa)

Data ultimazione dei lavori (gg/mm/aaaa)

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo.

Data compilazione (gg/mm/aaaa)

Questo campo viene automaticamente compilato.

3.4 Le domande frequenti (FAQ) sulle detrazioni fiscali del 65% in relazione alla fornitura ed installazione delle schermature solari

1. Sono previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 65%?

NO, alla data di pubblicazione di questo documento non sono state previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari.

2. Sono previsti limiti su parametri tecnici delle schermature solari (es. il guadagno solare) ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 65%?

NO, alla data di pubblicazione di questo documento non sono stati previsti limiti su parametri tecnici delle schermature solari.

3. Le zanzariere sono detraibili al 65%?

Le zanzariere ricadono nell'ambito di applicazione della norma di prodotto UNI EN 13561, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE per le tende esterne. Tuttavia è dichiarato essere nell'intento del legislatore intendere per schermature solari quei prodotti con la funzione di protezione dalla radiazione solare. Conseguentemente si ritiene che le zanzariere siano detraibili qualora sia tecnicamente dimostrabile che trattasi di prodotti in grado di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti.

4. Ai fini delle detrazioni fiscali del 65% le schermature solari devono essere sostituite contestualmente ai serramenti esterni (finestre, portefinestre, porte) a cui sono applicate?

NO, le schermature solari possono essere installate ex novo oppure sostituite indipendentemente dai serramenti esterni.



5. Le schermature solari, ai fini dell'applicazione dell'IVA, rientrano nei cosiddetti "beni significativi"?

NO, le schermature solari non sono considerati beni significativi ai fini dell'applicazione dell'IVA. I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.

6. Fatto salvo quanto precisato al punto 4, esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile alle forniture con installazione di schermature solari?

In edilizia residenziale, se l'intervento di installazione delle schermature solari rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria è possibile applicare il regime di IVA agevolato del 10%.

In edilizia non residenziale tale regime agevolato al 10% si può applicare solo se l'intervento di installazione delle schermature solari rientra in contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.

7. Viene operata dagli istituti bancari e postali una ritenuta sui bonifici effettuati da coloro che intendono beneficiare delle detrazioni del 65% (ex 55%)?

SI', gli istituti bancari e postali operano una ritenuta del 8% sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali del 65%.

In questo caso il "sostituto di imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata.

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'IVA.

Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta – dovrà scorporare l'iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% dopo lo scorporo di una iva presunta del 22%, mediante la formula: $\text{totale del bonifico} / 122 * 100$.

esempio:

Fattura di € 2.000,00 + IVA 10%

Totale della fattura e del bonifico € 2.200,00.

La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 22% dell'IVA presunta per determinare l'imponibile: $€ 2.200 / 122 * 100 = € 1.803,27$ e calcola la ritenuta del 8% su tale importo = € 144,26

Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di € 2.055,74 (= € 2.200,00 – € 144,26).

Nelle fatture dei fornitori e consulenti non deve comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'8%. Gli istituti di credito e le Poste attuano automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.



8. I contribuenti con un'età superiore a 75-80 anni possono detrarre in un numero inferiore di anni?

NO, è per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro età anagrafica, di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

9. Si può detrarre la spesa sostenuta per la sostituzione di una sola schermatura solare di un immobile?

SI', non è necessario sostituire tutte le schermature solari di un immobile per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% (ex 55%).

10. Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di vendita dell'immobile durante il periodo di godimento dell'immobile?

Per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile o di un diritto reale sullo stesso le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.

11. Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d'uso durante il periodo di godimento dell'immobile?

Nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.

12. Cosa succede nel caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni fiscali del 65%?

La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'edificio/unità immobiliare.

13. Come si devono comportare due coniugi comproprietari intendano beneficiare entrambi delle detrazioni fiscali del 65% (ex 55%)?

Le fatture - se uniche - devono essere intestate ad entrambi e pertanto in esse devono comparire entrambi i codici fiscali. Se non si specifica nulla si dà per scontato che le spese vengano detratte al 50%. Se invece le spese vengono sostenute dai coniugi in percentuale diversa dal 50% in fattura deve essere specificato l'importo di competenza di ciascuno (anche come nota a calce in fattura).

Si raccomanda inoltre di verificare da che conto corrente effettuano i bonifici perché anche nei bonifici devono comparire i nomi di chi detrarre. Per cui non può pagare tutto il marito se non ha il conto cointestato con la moglie perché vige la regola **“chi paga detrae”**. In altri termini: **non si possono regalare le detrazioni”**.

14. Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali?

NO, in linea generale bisogna tenere in considerazione che le detrazioni non si perdono ma in caso di errori eventualmente possono essere decurtate in proporzione al livello di gravità discrezionalmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico la **Risoluzione n°300/E del 15/07/2008 dell'Agenzia delle Entrate** specifica che l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Ciò significa che all'atto pratico quello che conta è che ci sia garanzia dell'avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario.

In sintesi, in tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori.

A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa.



15. Come devono essere gestiti eventuali sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'intervento?

In caso di sconti o abbuoni riconosciuti il contribuente ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti.

16. E' possibile recuperare rate di detrazione fiscale non indicate nella dichiarazione dei redditi?

SI', E' possibile presentare apposita istanza di rimborso di rate non detratte a norma dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e come consentito dalla Circolare n. 95 del 12/05/2000. Tale istanza deve:

- essere presentata, in carta libera, all'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate in relazione al domicilio fiscale del Contribuente;
- esporre chiaramente tutti i motivi alla base della richiesta;
- essere corredata dalla documentazione eventualmente disponibile.

17. Un contribuente titolare di reddito di impresa che fa installare le schermature solari nell'immobile strumentale alla sua attività d'impresa può sia fruire delle detrazioni fiscali del 65% sia cespitare la spesa?

SI', un titolare di reddito di impresa che ha sostenuto la spesa per la fornitura ed installazione di schermature solari nell'immobile strumentale alla sua attività, posseduto o detenuto, può sia porre a cespite la spesa sostenuta sia detrarla al 65% dall'imposta lorda in dieci anni.

La detrazione del 65% non è invece cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

E' comunque sempre opportuno che i soggetti interessati consultino il proprio consulente in materia fiscale (commercialista/CAAF) al fine di valutare la convenienza economica delle detrazioni fiscali a fronte della propria natura fiscale e della modalità implementata di ammortamento dei costi aziendali sostenuti.

18. Sono detraibili le vetrate isolanti con le schermature solari incorporate?

SI', le vetrate isolanti con schermature solari incorporate erano già detraibili ai sensi delle precedenti leggi finanziarie in quanto rientrava nelle detrazioni fiscali del 65% anche l'intervento di sola sostituzione delle vetrazioni e non solo quello di sostituzione dei serramenti esterni.

Per quanto concerne la sostituzione dei serramenti esistenti, la condizione tecnica per accedere alle detrazioni fiscali del 65% è che i serramenti di fornitura nel loro complesso (telaio + vetratura) rispettino i limiti di trasmittanza U_w previsti dalla legge finanziaria in funzione della zona climatica attribuita al Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento e che i serramenti separino ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati o dall'esterno.

Anche nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni i serramenti con i vecchi telai e le nuove vetrazioni devono rispettare i limiti di trasmittanza di legge.

Sia nel caso di sostituzione totale dei serramenti sia nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni la prestazione termica delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate contribuisce a far sì che i serramenti nel loro complesso rispettino i limiti previsti.

Per ulteriori approfondimenti sulla detraibilità al 65% dei serramenti o delle sole vetrazioni si consiglia la lettura del documento tecnico UNICMI **Vasistas 1.2015**.

19. Nel caso di sostituzione di serramenti e contestuale sostituzione delle schermature solari bisogna avviare due pratiche sul portale ENEA?

NO, in caso di sostituzione dei serramenti e contestuale sostituzione delle schermature solari si deve avviare un'unica pratica compilando e trasmettendo on line l'ALLEGATO F gli interventi di sostituzione dei serramenti o delle sole vetrazioni (rif. comma 345b). Per ulteriori approfondimenti sul punto consultare il documento tecnico **Vasistas 1.2015**.



20. Nel caso di fornitura ed installazione di schermature solari in un condominio come deve essere calcolato l'ammontare massimo di detrazione?

Per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Quindi, nel caso di interventi di installazione delle schermature solari, si può considerare una detrazione massima di 60.000 Euro per ogni unità immobiliare.

NOTA: Fa eccezione l'intervento di riqualificazione energetica complessiva (rif. comma 344 Legge 296/2006) per il quale è previsto il limite complessivo di detrazione di 100.000 Euro e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. La detrazione complessiva va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

21. Come si devono comportare due coniugi comproprietari intendano beneficiare entrambi delle detrazioni fiscali del 65%?

L'Allegato F sul portale informatico di ENEA deve essere intestati ad uno solo dei due coniugi purché alla voce "**Richiesta anche per conto di altri**", si indichi "**SI**" (in questo modo si segnala che la pratica è intestata a due persone).

Le fatture - se uniche - devono essere intestate ad entrambi e pertanto in esse devono comparire entrambi i codici fiscali. Se non si specifica nulla si dà per scontato che le spese vengano detratte al 50%. Se invece le spese vengono sostenute dai coniugi in percentuale diversa dal 50% in fattura deve essere specificato l'importo di competenza di ciascuno (anche come nota a calce in fattura).

Si raccomanda inoltre di verificare da che conto corrente effettuano i bonifici perché anche nei bonifici devono comparire i nomi di chi detrarre. Per cui non può pagare tutto il marito se non ha il conto cointestato con la moglie perché vige la regola "**chi paga detrae**". In altri termini: **non si possono regalare le detrazioni**.

22. Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali del 65% nelle fatture deve essere riportata una dicitura particolare?

Non sussiste un'indicazione legislativa, tuttavia è consigliabile inserire – come cappello introduttivo alla fattura e a favore di chiarezza e completezza – la seguente indicazione

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE SOLARI (rif. Legge 23 dicembre 2014 n°190)

e poi andare a descrivere la tipologia di prodotto (es. tenda a rullo) come solitamente fatto.

novità

23. Si perdono le detrazioni fiscali in caso di mancata trasmissione on-line al portale informatico di ENEA dell'ALLEGATO F?

NO, ai sensi della **FAQ 70 di ENEA** che richiama l'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, non viene perso il diritto alla detrazione purché il Contribuente:

- provveda alla trasmissione on-line all'ENEA entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si sono conclusi i lavori.
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 471 del 18 Dicembre 1997 (e succ. mod.) secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Tale aspetto è sancito anche dalla **sentenza 853/2015** della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per il territorio in cui si vive chiedendo la modalità prevista per il versamento della sanzione.



4 Riferimenti legislativi detrazioni fiscali del 65%

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008
- Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6
- Decreto 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
- Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- Disegno di Legge n°783-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010
- **Circolari dell'Agenzia delle Entrate:** n. 36/E del 31 maggio 2007, n. 12/E del 19 febbraio 2008, n. 34/E del 4 aprile 2008, n. 21/E del 23 aprile 2010, n. 39/E del 1° luglio 2010.
- **Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate:** n. 152/E del 5 luglio 2007, n. 244/E del 11 settembre 2007, n. 365/E del 12 dicembre 2007, n. 283/E del 7 luglio 2008, n. 295/E del 11 luglio 2008, n. 299/E del 14 luglio 2008, n. 303/E del 15 luglio 2008, n. 335/E del 1° agosto 2008, n. 340/E del 1° agosto 2008, n. 458/E 1° del 27 maggio 2010, n. 475/E del 9 dicembre 2008, n.215/E del 12 Agosto 2009, n.3/E del 26 gennaio 2010, n.44/E del 27 maggio 2010, n. 12/E del 7 febbraio 2011.
- **Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi**